



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 11/05/2005

COMUNE DI ALTAMURA (Bari)
Modifiche Statuto Comunale

COMUNE DI ALTAMURA
Provincia di Bari

MODIFICHE ALLO STATUTO COMUNALE APPROVATE CON PROVVEDIMENTO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO IL 11.04.2005, N. 241

Di procedere, ai sensi dell'art. 119 del vigente Statuto Comunale alle seguenti modifiche statutarie:

1. abrogare:

a. il seguente 3 comma dell'art. 65:

Esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta ai sensi dell'articolo 127 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 nella forma della richiesta di riesame dei presunti riscontrati vizi di legittimità

b. l'art. 42: "Le competenze del Sindaco", comma 1, nella parte seguente :

- la delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Dirigente/Responsabile l'esercizio della rappresentanza in giudizio per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti:

rappresentanza in giudizio "con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti", con la eccezione dei procedimenti che riguardino i componenti di organi di governo: Sindaco, Assessori, Consiglieri;"

l'audizione dinanzi al comitato regionale di controllo qualora la richiesta nel corso del procedimento di controllo su di una deliberazione;

c. la seconda parte del titolo dell'art. 49: "Rappresentanza in giudizio"; ed il primo periodo dell'art. 49:

La Giunta promuove, autorizza la costituzione e la resistenza in giudizio, la conciliazione e la transazione; assegna, altresì, l'incarico al patrocinio dell'ente.

2. Modificare:

l'art. 34 - Esercizio della potestà regolamentare - semplificando i termini di esecutività dei regolamenti e, quindi, procedere alla modifica del comma 3 come segue:

a. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo.

l'art. 28 - Prima seduta - comma 1, facendo seguire il giuramento del Sindaco alla convalida dei

consiglieri, come segue:

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi del Capo II Titolo III del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, segue il giuramento del Sindaco.

3. integrare:

a. il comma 2 dell'art. 94 con la seguente frase:

I dirigenti promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, in osservanza e con le modalità previste dal Regolamento di organizzazione degli uffici. Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, conferisce l'incarico ad un legale di fiducia, sottoscrivendo il relativo mandato. Nel caso in cui il Sindaco decida di non sottoscrivere il mandato, ne motiva le ragioni con atto monocratico.

b. Il Titolo VI, capo I, aggiungendo l'art. 106/bis così formulato:

Art. 106/bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini

Nomina Commissario

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla Giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario Generale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, e al Presidente del Consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la giunta comunale, per nominare il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrative di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerativo, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il commissario, il Segretario Generale informa dell'accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il commissario.

5. Il commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata, in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del

consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.